

ORIGINALE



**DELIBERAZIONE n. 12/2019
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: imposta di registro relativa alla sentenza n. 241/2018 della Corte d'Appello di Trento pronunciata nella causa tra la Comunità delle Regole ed Alimentari e Souvenir di Sossi Rosetta & C. snc in relazione al contratto di affitto dell'azienda Rosticceria Macelleria Campiglio Market Brenta.

Il giorno **31.01.2019** alle ore **20.30**, a Tre Ville, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- **Cerana Luca, Presidente;**
- **Bertolini Onorio, Vicepresidente;**
- **Pretti Daniela;**
- **Bolza Daniele;**
- **Simoni Cristian.**

Risultano **assenti** i signori: Giovanella Alberto (giustificato)

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: imposta di registro relativa alla sentenza n. 241/2018 della Corte d'Appello di Trento pronunciata nella causa tra la Comunità delle Regole ed Alimentari e Souvenir di Sossi Rosetta & C. snc in relazione al contratto di affitto dell'azienda Rosticceria Macelleria Campiglio Market Brenta.

Con deliberazione n. 120/2018 il Comitato Amministrativo ha incaricato l'avv. Tullio Marchetti, dello Studio Legale Associato Marchetti & Collini di Tione di Trento, della difesa in giudizio della Comunità delle Regole nel ricorso in appello attivato da Alimentari e Souvenir di Sossi Rosetta & C. snc, con sede a Vermiglio (TN), avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 98/2018 relativa al contratto di affitto dell'azienda Rosticceria Macelleria Campiglio Market Brenta, di proprietà della Comunità delle Regole, verso il corrispettivo di 5.993,50 € oltre a spese forfettarie (15%), contributo previdenziale (4%) i.v.a. (22%) e postali di 20,00 €, per una spesa complessiva di 8.765,24 €, successivamente integrata con ulteriori 500,00 € con la deliberazione n. 141/2018.

La Corte d'Appello di Trento con sentenza n. 241/2018 ha dato ragione alla Comunità delle Regole pur riducendo l'importo del risarcimento a suo favore rispetto alla decisione di primo grado. Specificamente, il risarcimento a favore della Comunità delle Regole derivante dalla sentenza di appello è di circa 93.000,00 € oltre al rimborso di circa 23.300,00 € per spese di causa (per tre quarti imputate alla soccombente e per un quarto alla Comunità delle Regole).

Detta sentenza è passata in giudicato il 20 gennaio 2019, come comunicato dall'avv. Marchetti (prot. 275/2019), e, pertanto, non è più proponibile il ricorso presso la Corte di Cassazione. Conseguentemente, la Comunità delle Regole ha titolo per chiedere alla soccombente il pagamento del risarcimento stabilito dalla Corte d'Appello: in tal senso l'avv. Marchetti ha già preso contatti con il difensore della controparte per definire le modalità di tale pagamento.

Nell'attesa di ciò, è necessario registrare la sentenza di appello, con imposta quantificata in 1.182,00 €. Rientrando tale spesa tra quelle di causa, sarà richiesto alla controparte soccombente il rimborso di tre quarti di tale spesa, importo ulteriore rispetto a quelli sopra indicati.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", e preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria";
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 28/2018 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019";
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire il pagamento dell'imposta di registro già nei prossimi giorni;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile, entrambi espressi dal Segretario, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, 1.182,00 € a titolo di imposta di registro relativa alla sentenza n. 241/2018 della Corte d'Appello di Trento, di cui:

- 295,50 € sul capitolo 200 (imposte e tasse) del bilancio di previsione 2019, che presenta la disponibilità necessaria, importo corrispondente ad un quarto della spesa complessiva, quota così stabilita dalla Corte d'Appello a carico della Comunità delle Regole;
 - 886,50 € sul capitolo 4800 (spese anticipate per conto di terzi) del bilancio di previsione 2019, che presenta la disponibilità necessaria, importo corrispondente a tre quarti della spesa complessiva, quota così stabilita dalla Corte d'Appello a carico di Alimentari e Souvenir di Sossi Rosetta & C. snc;
2. di richiedere ad Alimentari e Souvenir di Sossi Rosetta & C. snc il rimborso di 886,50 €, pari a tre quarti dell'imposta di cui sopra, evidenziando che tale entrata sarà accertata sul capitolo 1900 del bilancio di previsione 2019 (recupero spese anticipate per conto di terzi);
 3. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica, in particolare l'Ufficio Ragioneria di pagare l'imposta di registro di cui sopra e di darne comunicazione all'avv. Marchetti per gli atti di sua competenza;
 4. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire il pagamento dell'imposta di registro già nei prossimi giorni;
 5. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Daniele Bolza


Il Segretario
Giuseppe Stefani



ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 31.01.2019**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 05.02.2019 al 15.02.2019**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani